



PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

DISCIPLINARE TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI A PROTEZIONE DEI DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E FORESTALI

(Allegato alla Deliberazione. Comm. n. 08 del 08/03/2018)

Anno 2018

INDICE

Art. 1 – Obiettivi generali	3
Art. 2 – Norme generali	3
Art. 3 – Norme Tecniche di Attuazione	3
Art. 4 - Regime autorizzativo	5
Art. 5 – Manutenzione opere	5

Art. 1. Obiettivi generali

1. L'Ente Parco Regionale Sirente Velino garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.
2. Lo svolgimento delle pratiche agricole e zootecniche nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino è considerato funzionale alla conservazione ed alla tutela degli agro-ecosistemi che, in un'area protetta costituiscono importanti habitat specifici caratterizzati da un'elevata diversità biologica.
3. Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono incidere negativamente sugli equilibri ecologici e compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat.
4. Tra le finalità del Parco, favorire l'uso di Buone Pratiche Agricole è funzionale all'incentivazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia delle attività agricole .
5. L'Ente Parco Regionale Sirente Velino opera per la prevenzione dei danni da fauna alle colture agrarie, o ad esse assimilabili, regolamentando l'utilizzo delle recinzioni mediante il presente Disciplinare Tecnico.
6. Le recinzioni a protezione dai danni delle specie di fauna selvatica per le quali è previsto l'indennizzo di cui al Disciplinare per l'indennizzo dei danni causati da animali protetti alle colture agrarie e forestali del territorio protetto, sono ammesse previa autorizzazione da parte del Parco Regionale Sirente Velino.

Art. 2. Norme Generali

1. Nel territorio del Parco, ai sensi del presente Disciplinare, si ritengono ammissibili le recinzioni che per caratteristiche costruttive , disposizione e estensione non impediscono lo spostamento della fauna selvatica.
2. La recinzione dei coltivi è ammessa unicamente al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente con il perseguimento delle attività agricole sostenibili minacciate dalle specie responsabili dei danni alle colture come specificate nei rispettivi Disciplinari.
3. Non è ammessa in alcun modo la recinzione di incolti, pascoli, prati-pascoli e di boschi intesi ai sensi dell'Art. 2 Dlgs 227/2001.
4. Le finalità di protezione e prevenzione perseguite dall'Ente Parco Regionale Sirente Velino si rivolgono ad: impianti di colture erbacee, arbustive, anche pregiate ad alto reddito, essenze micorrizzate, tartufigene ed arboreti specializzati da frutto

Art. 3. Norme Tecniche di Attuazione

Recinzioni a prevenzione dei danni da Cinghiale

1. Si dispone che le recinzioni a protezione delle colture agrarie erbacee ed arbustive e degli arboreti specializzati da frutto siano costituite esclusivamente dalle seguenti due tipologie:
 - A Recinzioni in rete metallica elettro-saldata.
 - B Recinzioni elettrificate mobili.
2. Per le recinzioni della tipologia A) le caratteristiche sono:
 - rete metallica elettro-saldata con maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 90 ad un massimo di cm 120.
 - rete, parzialmente interrata, ancorata al suolo con picchetti metallici, e sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 130 e 180 cm, diametro min. 10-12 cm, con

testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm.

- in casi particolari di forte incidenza di danni da Cervo e Capriolo, le recinzioni, anche già esistenti, a difesa dei danni da Cinghiale, possono essere sopraelevate oltre i cm 120 della rete, con due o tre ordini di filo zincato -liscio, elettrificabile, distanziati di 20-30 cm.
- è interdetto l'uso di filo spinato.
- per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali).
- non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) e Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone.

3. Per le recinzioni della tipologia B) le caratteristiche sono:

- alimentazione con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate con fili lineari o in rete con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.

Recinzioni a prevenzione dei danni da Cervo e Capriolo e per tartufaie naturali o impianti di essenze micorrizate, tartufigene

4. Si dispone che le recinzioni a protezione dei danni da Cervo e Capriolo degli impianti di colture erbacee, arboree ed arbustive, anche pregiate ad alto reddito, tartufaie naturali o impianti di essenze micorrizate, tartufigene siano costituite in base alle seguenti prescrizioni:

- recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo di cm 200.
- la rete, che può essere parzialmente interrata, deve essere ancorata al suolo con picchetti metallici, fissata a pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 200 e 250 cm, di diametro min. 15 cm con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per almeno 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm.
- fino alla sommità dei pali, oltre i cm 200 della rete, devono essere applicati due o tre ordini di filo zincato-liscio, elettrificabile, distanziati di 10-20 cm.
- è interdetto l'uso del filo spinato.
- per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali).
- non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti.
- come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) e Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone.

Recinzioni a prevenzione dei danni da Istrice

5. Per la prevenzione danni da Istrice è necessario il parziale interrimento delle recinzioni indicate ai punti 2 e 4.

Art. 4. Regime autorizzativo

1. La realizzazione delle recinzioni secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra è sottoposta a regime autorizzativo (L.R 42/2011). La richiesta di autorizzazione, effettuata in carta semplice può essere presentata a mano o spedita a mezzo corriere o con raccomandata A.R. agli uffici dell'Ente.

Art. 5. Manutenzione opere

1. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese, o con il contributo dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino, sarà esclusivamente a carico dei destinatari dell'intervento, in caso contrario si incorrerà nella perdita del diritto di indennizzo per danni da animali protetti ai sensi del vigente Disciplina.